

Economia

LAVORO

Cantiere finito, l'azienda lascia a casa i lavoratori: può farlo? Come funziona il "ripescaggio"

ESPERTO LAVORO

la Repubblica



Se un appalto termina, i lavoratori che erano stati assunti per esso devono essere ricollocati su altre mansioni. Ma non sempre è possibile: un caso di giusto licenziamento
Ascolta l'articolo

05:32

Nel variegato quadro delle decisioni in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si inserisce la sentenza dello scorso 23 giugno 2025, n. 16769, della Corte di Cassazione, che ha affrontato il tema della legittimità del licenziamento motivato dalla “fine lavori”, ponendo particolare attenzione all’aspetto del cosiddetto “repechage”, ovvero l’obbligo per il datore di valutare di ri-assegnare (ripescare) un lavoratore ad altre mansioni prima di procedere al licenziamento.

Licenziato perché mancano le commesse

Spiega Marina Olgiati di Trifirò & Partners Avvocati che il caso ha riguardato il licenziamento intimato ad un dipendente di un’impresa edile, che la datrice aveva giustificato con l’esaurimento della commessa.

Nei due gradi di merito, il caso era stato deciso con due sentenze di segno opposto: il Tribunale di Sondrio – nelle due fasi del giudizio svoltosi secondo il rito Fornero - aveva applicato la tutela reintegratoria, ravvisando la “manifesta insussistenza del fatto”, sul presupposto che non fosse stata provata una vera e propria riorganizzazione aziendale, determinata dalla definitiva cessazione dell’attività edile, la quale neppure era identificabile nel licenziamento dell’intera squadra edile, né tantomeno era desumibile dal mancato conseguimento di nuovi lavori; circostanza questa – a dire del Tribunale - non definitiva né incompatibile con eventuali possibilità di ripresa, tenuto, altresì, peraltro, conto che l’impresa datrice avrebbe potuto fare ricorso alla cassa integrazione.

In sede di reclamo, la Corte d’appello di Milano, esaminate le risultanze istruttorie, aveva, viceversa, ritenuto legittimo il licenziamento,

evidenziando che era pacifico che il dipendente aveva lavorato sempre presso uno stesso cantiere (essendo irrilevante il fatto che nella lettera di assunzione non risultasse la sua assegnazione ad uno specifico cantiere, diversamente da quanto eccepito dalla difesa del medesimo lavoratore); che il cantiere era stato chiuso; che non risultavano in ambito aziendale posizioni vacanti compatibili con la sua professionalità; che era assente alcun elemento probatorio che potesse consentire di ravvisare, all'epoca del licenziamento, concrete prospettive di ripresa dell'attività cessata. Aveva poi osservato che non era condivisibile l'argomento addotto dal primo giudice, per cui non poteva ravvisarsi la legittimità del licenziamento anche perché la cessazione dell'attività edile era momentanea e poteva essere fronteggiata mediante il ricorso ad ammortizzatori sociali. Infatti, con riguardo a quest'ultimo profilo la Corte territoriale aveva rilevato che l'eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali non forma oggetto, nel caso di licenziamento individuale, di alcun onere in capo al datore di lavoro, la cui scelta non è sindacabile nella valutazione della legittimità del recesso, che deve vertere esclusivamente sulla sussistenza del motivo addotto e sull'indisponibilità di collocazioni alternative nell'ambito aziendale.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d'appello e, dunque, la legittimità del licenziamento.

Con specifico riferimento al motivo di doglianza sollevato dal lavoratore, secondo cui la Corte di appello non aveva correttamente applicato i principi in tema di *repechage*, la Cassazione ha ribadito il seguente principio: l'ultimazione di opere edili, per la cui realizzazione i lavoratori sono stati assunti, non è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso individuale (anche se plurimo, con conseguente inapplicabilità – si

ricorda - della procedura di cui alla L. n. 223/1991), salvo che il datore non dimostri l'impossibilità di utilizzare i lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell'impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività (Cass. n. 22417/2009 e n. 1008/2003. Si veda anche la circolare INPS n. 40 del 19 marzo 2020).

Ricollocamento impossibile

Nel caso affrontato, avendo il giudice d'appello accertato che l'impresa non aveva potuto ricollocare il dipendente perché i lavori si erano esauriti, che non vi erano altre possibili riaperture di cantiere o acquisizione di nuove commesse, che risultavano assenti posizioni di lavoro vacanti nel settore aziendale a cui il lavoratore era adibito, esattamente aveva concluso che la datrice aveva assolto all'obbligo di repechage ed operato nel rispetto dei doveri generali di correttezza e buona fede.

[Leggi i commenti](#)

I commenti dei nostri abbonati

Segui questa conversazione per ricevere notifiche quando saranno postati nuovi commentisegui

TUTTI I COMMENTI

PIÙ RECENTI

Tutti i commenti

Inizia la conversazione

Con tecnologia

FAI LA TUA DOMANDA ALL'ESPERTO: esperto.lavoro@repubblica.it

HOW TO

[Come fare un cv](#)

[Come leggere la busta paga](#)

[Guida alla negoziazione dello stipendio \(come chiedere più soldi\)](#)

[Congedi, smart working: tutti i supporti ai genitori lavoratori](#)

CLASSIFICHE

[Migliori aziende in crescita](#)

[Migliori aziende per le donne](#)

RICERCA ESPERTO

Tutti gli
esperti Casa Fisco Pensioni Diritti e
Consumi Lavoro Risparmio

Cerca

Le ultime risposte:

[*Finita la Naspi, come posso rientrare nella misura?*](#)

[*Tirocinante in Università con una indennità da 500 euro: ho diritto al bonus da 150 euro?*](#)

[*Se ricevo la Discoll e mi offrono un contratto di lavoro Co.Co.Co, cosa devo fare?*](#)

[*Lavoro e Covid: si deve pagare la colf, in caso di quarantena?*](#)

[*Invalido civile, ho frequentato corsi retribuiti: devo presentare il 730?*](#)

[VEDI TUTTE](#)

TUTTI GLI ESPERTI

- [Casa](#)
- [Fisco](#)
- [Pensioni](#)
- [Diritti e Consumi](#)
- [Lavoro](#)
- [Risparmio](#)

Raccomandati per te

Pope: “La pace in Ucraina è una speranza condivisa. Ma la realtà sul terreno è complessa”

Immobile a restituzione di un prestito infruttifero, ci possono essere problemi per l'operazione?

La guerra degli Houthi, l'ultima milizia sciita che resiste e sfida l'Occidente

La guerra degli Houthi, l'ultima milizia sciita che resiste e sfida l'Occidente

© Riproduzione riservata